

XLVª SEDUTA

SABATO 14 DICEMBRE 1935 - Anno XIV

(27º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 1622		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale » (712).	1629	norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili » (741).	1641
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti » (713).	1629	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti » (742).	1642
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica di membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano » (721).	1640	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale » (761).	1642
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce, in via transitoria, i titoli di studio necessari per la nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica » (723).	1640	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza » (762).	1642
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica » (727).	1641	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali » (764).	1642
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi » (730).	1641	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione da parte dell'Istituto nazionale fascista per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti locali (I. N. F. A. D. E. L.) della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo » (739).	1641	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale » (763).	1624
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante		COLONNA	1625
		PECORI GIRALDI	1626
		BERIO, <i>relatore</i>	1629
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore » (714).	1629
		DE MARCHI	1634
		CONTI SINIBALDI	1635
		MORESCO	1636
		COGLIOLO, <i>relatore</i>	1637
		DE VECCHI DI VAL CISMON, <i>Ministro dell'educazione nazionale</i>	1639
		(Presentazione)	1622

Ordine del giorno Thaon di Revel	1643
Relazioni:	
(Presentazione)	1623, 1644
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	1643

La seduta è aperta alle ore 15.

BONARDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Belfanti per giorni 8; Casanuova per giorni 1; Cattaneo della Volta per giorni 8; D'Achiardi per giorni 3; De Martino Giacomo per giorni 5; Giardini per giorni 8; Giusti del Giardino per giorni 4; Nunziante di San Ferdinando per giorni 5; Nuvoioni per giorni 8; Supino per giorni 5; Treccani per giorni 8; Vinassa de Regny per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di un disegno di legge.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, per l'aggiornamento della legislazione relativa alla istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico (851).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura di un elenco di disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

BONARDI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria zolfifera nazionale (814).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1579, che ha dato esecuzione nel Regno all'Accordo italo-albanese del 24 giugno 1931 relativo al contributo finanziario dell'Italia verso l'Albania (815).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1699, concernente l'autorizzazione a concedere alla Società per lo sviluppo economico dell'Albania una anticipazione fino alla somma di lire 60 milioni da impiegarsi nell'interesse economico della Nazione Italiana (816).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito (817).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato, per il completamento dell'ospedale di Cosenza (818).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-35 (819).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti (820).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1935-XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325 (821).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia (822).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni (823).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica (824).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli (825).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1935, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cescoslovacco del 23 marzo 1921 (826).

Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale ed al relativo

Protocollo di firma, Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 (827).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere (828).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1741, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla signora Edith Razza (829).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 726, concernente il divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta (830).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1310, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro (831).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, che modifica il ruolo organico del personale d'ordine e di quello subalterno dell'Ispettorato Corporativo (832).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1309, che proroga il termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII (833).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1446, riguardante il finanziamento della costruzione di una nuova caserma dei pompieri e dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Palermo (834).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra (835).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla Ferrovia Sangritana concessa all'industria privata (836).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della Ferrovia Arezzo-Fossato (837).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, riguardante l'istituzione del Monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami (838).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, riguardante la costituzione di un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (839).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione (840).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1594, concernente proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale I. U. C. E. (841).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, riflettente l'aumento di cinquanta posti negli ultimi gradi del ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale (842).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1602, relativo alla istituzione di un ufficio speciale del Genio civile in Eritrea e in Somalia (843).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1648, recante storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della Via San Nicolò degli Scalzi in Palermo (844).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purchè non perseguano scopo lucreativo (845).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale (846).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, concernente il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo (847).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A. C. I.), con sede in Roma (848).

Dal Ministro delle comunicazioni:

Revisione dei patti di partecipazione sui prodotti lordi delle Tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana (849).

Dal Ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, contenente disposizioni relative al matrimonio per procura del personale militare e di quello civile al seguito delle forze armate dello Stato, in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale (850).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale (814). — *Rel. CONTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1935

30 maggio 1935—XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-35 (819). — *Relatore* BEVIONE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935—XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di lire 4.000.000 a carico dello Stato per il completamento dell'ospedale di Co-senza (818). — *Rel.* BEVIONE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935—XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito (817). — *Rel.* REGGIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935—XIII, n. 1044, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti (820). — *Relatore* RAINERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1935—XIII, n. 1293, concernente la temporanea sospensione dell'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325 (821). — *Rel.* BROGLIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1935—XIII, n. 1647, relativo alle norme per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le riserve della Banca d'Italia e per il coordinamento delle precedenti norme e convenzioni in materia (822). — *Rel.* BROGLIA.

Dalla Commissione delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935—XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci, la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni (823). — *Rel.* VENINO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1935—XIII, n. 1519, che proroga la validità del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari da impiegare nelle ricerche e coltivazioni petrolifere (828). — *Rel.* TOURNON.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935—XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica (824). — *Rel.* SITTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935—XIII, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli (825). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1935—XIII, n. 1716, che ha dato esecuzione al Protocollo fra l'Italia e la Cecoslovacchia del 26 luglio 1935, complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921 (826). — *Relatore* MAZZONI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935—XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (769). — *Relatore* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935—XIII, n. 1286, concernente, l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa (775). — *Rel.* MONTEFINALE.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935—XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa orientale » (N. 763).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935—XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 maggio 1935—XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 23 maggio 1935. — Anno XIII, n. 948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1935—XIII.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico dell'Eritrea e della Somalia Italiana;

Visto il Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 36, che ha istituito un Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale;

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, e successive modifiche, sull'ordinamento militare del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 maggio 1918,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1935

n. 776, che approva le tabelle organiche del Regio corpo delle truppe coloniali della Somalia, e successive modifiche;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, articolo 3, n. 2;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla difesa ed al riordinamento dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per provvedere alla difesa ed al rafforzamento dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale, all'emanazione e modifica degli ordinamenti nonché alla riorganizzazione dei pubblici uffici, istituti e circoscrizioni territoriali dei suddetti territori, il Governo del Re fino al 31 dicembre 1938 ha facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dal 18 gennaio 1935 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Onorevoli Senatori! Consentitemi che, ultimo fra voi ma per il triste privilegio degli anni il più anziano, io prenda per brevissimi momenti la parola, non per invitarvi a dare il vostro voto favorevole al presente disegno di legge, che di ciò certo non avete bisogno, ma per esprimere la mia approvazione ed il mio plauso.

Nei lunghi anni da che ho l'onore di appartenere a quest'altissimo Consesso, forse mai come nell'ora che volge assistetti a manifestazioni di fede più solenne e più salda nei destini d'Italia, affidati all'alta saggezza ed all'energica indomita volontà del Duce che per nostra fortuna ne regge le sorti.

Guidato da Lui, tutto il popolo italiano in unanime concordia affronta sereno e tranquillo l'iniquo assedio economico che lo stringe, e attende

impassibile le maggiori sanzioni che lo minacciano nella speranza di sgomentarlo, umiliarlo ed asservirlo.

Nè lo preoccupano gli attacchi e le subdole manovre di una variopinta coalizione che apertamente esprime la brama di abbattere un regime, che non teme insidie e che da questa lotta uscirà più saldo e più forte.

Quanti siediamo in quest'Aula, così come vivemmo con infinita amarezza quarant'anni or sono le immeritate sventure inflitte alla Patria dalla immaturità dei tempi e dalla tristizia delle fazioni, abbiamo salutato con ineffabile commossa gioia il ritorno trionfale della bandiera italiana su quei campi insanguinati ove la vittoria parve un giorno avere ripiegato le ali.

Doveva giungere il momento, per l'Italia, di riprendere la marcia oltre la frontiera del Mareb. Ce lo imponeva la coscienza del dovere a noi prescritto dai gloriosi caduti di Adua.

La prova alla quale da lunghi mesi siamo sottoposti, le ingiustizie continuamente compiute o tentate contro di noi, chiaramente dimostrano come i nostri avversari, forse suggestionati dal ricordo di remoti tempi per sempre sepolti, ignorino la superba evoluzione compiuta dal popolo italiano, ne disconoscano il patriottismo e le virtù di resistenza, di disciplina, di ordine e dignità; ignorino ciò che con frase scultoria disse recentemente uno straniero, leale conoscitore del nostro paese: che il popolo d'Italia si è destato da un lungo letargo per non addormentarsi mai più.

Dalla Reggio al più umile tugurio un'anima sola vibra oggi nel petto di ogni italiano, una sola ed incrollabile volontà, quella di vedere riconosciuti i suoi diritti, tutelato e rispettato il suo onore.

Il 21 maggio 1915, avendo l'alto onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge per il conferimento al Governo dei poteri straordinari in caso di guerra, io mi esprimevo dicendo:

« A Roma converge tutto l'ardore del patriottismo italiano. A Roma fiammeggia la luce che illumina nei secoli il mondo. Da questo Consesso che onorarono i venerandi attori dei generosi ardui del nostro Riscatto vada alla sublime volontà nazionale il suggello di nostra concordia e di nostra fede ».

Quelle parole io voglio ripetere oggi nell'ora che volge.

Da Roma madre di civiltà, e da quest'Aula, dove siedono le più alte e più illustri personalità italiane, si elevi ancora una volta la nostra voce solenne e ammonitrice, vada il nostro plauso ai valorosi combattenti nell'Africa Orientale e l'affermazione della nostra sicurezza nel loro saldo eroismo. (*Applausi*).

Vada al popolo intiero il sentimento di ammirazione per le inflessibili virtù di sacrificio e di patriottico entusiasmo di cui dà magnifico esempio.

E vada soprattutto la nostra riconoscenza al Capo del Governo, che così strenuamente difende l'interesse, il prestigio e l'onore d'Italia. (*Applausi*).

Ciò che egli ha fatto negli ultimi mesi è opera titanica che la storia registrerà tra i fasti più straordinari di questa epoca. Ma noi siamo sicuri che il seguito e l'epilogo dell'impresa non saranno meno degni della mente di Lui, nè dello spirito di abnegazione e di purissimo patriottismo con cui l'Italia ha dimostrato di saper resistere ad oltranza contro qualsiasi insidiosa pressione avversaria.

Nella memorabile seduta del 9 dicembre, resa più solenne dalla augusta presenza del Principe Ereditario e degli altri augusti Principi Sabaudi, il Duce disse: « Il Senato può essere certo che gli interessi africani ed europei dell'Italia saranno strenuamente difesi ». E noi a Lui rispondiamo affermandogli la nostra indefettibile fedeltà e la nostra certezza che, guidata da Lui, l'Italia è sicura dei suoi destini e del suo avvenire radioso. (*Applausi*).

In quest'ora particolarmente delicata che sembra annunciare un mutamento importante della situazione, la Nazione sente che essa deve attendere senza impazienze, laboriosa e serena, lo svolgersi degli avvenimenti. Essa ha fiducia nel suo buon diritto, nell'opera del Duce e nell'ammirabile efficienza morale e materiale delle armi italiane; ed è pronta a sostenere tutti i sacrifici necessari per raggiungere la piena realizzazione di quelle indispensabili garanzie di vita, di sicurezza e di avvenire.

Onorevoli Senatori, nell'accingerci a votare questo disegno di legge inviamo un fervido reverente e devoto saluto al nostro Augusto ed impareggiabile Sovrano (*l'Assemblea si leva in piedi e applaude lungamente e ripetutamente*), ai degni Principi di Savoia che come sempre, anche oggi, hanno sentito l'anima della Nazione vibrare all'unisono con l'anima loro. (*Vivissimi applausi*).

PECORI GIRALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORI GIRALDI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che è oggi innanzi al Senato, nel suo unico articolo, è chiarissimo di per sé stesso; nella enunciazione della sua necessità è la sua massima semplicità. Nulla sarebbe da aggiungere alla relazione così perspicua e esplicativa del senatore, onorevole Berio, se non fosse opportuno, proprio in questo momento, che il Senato riaffermasse col suo suffragio al disegno di legge, il proprio consenso a posizioni e direttive che sono anche di portata internazionale.

Ma in un momento in cui, invece di osservare un decoroso riserbo a proposte presentate come base di un negoziato, si promuovono manifestazioni parlamentari e agitazioni nella stessa Società delle Nazioni, l'approvazione di questo disegno di legge che conferisce poteri al Governo fino alla data del 31 dicembre 1938, deve significare la serenità e la fermezza con la quale tutta l'Italia appoggia la condotta del Governo. (*Approvazioni*).

Questo disegno di legge afferma intanto un essenziale dato di fatto; la comunione di direttive e di fini della sua volontà nell'Africa Orientale,

che non è affatto una esigenza militare del momento, ma la conseguenza di posizioni assunte dall'Italia da circa mezzo secolo in Eritrea prima, e dopo in Somalia. L'una e l'altra colonia hanno sperimentato in egual modo le insidie e le offese del confinante, al quale pure era stata data la possibilità del buon vicinato con il trattato del 1928.

L'azione necessaria, che è stata iniziata il 3 ottobre, è infatti una operazione che riflette esigenze comuni alle due colonie, anche se svolte in settori differenti e distanti. Ma lo stesso avversario si trova oggi di fronte ad una situazione di fatto che, nell'uno e nell'altro settore di operazioni, hanno determinato una comunione certo inattesa per coloro che ci hanno voluto definire aggressori. Invero tanto nel Tigràj che nell'Ogaden, come in Dancalia e nell'Aussa, popolazioni differenti di razza e di religione hanno avuto la stessa condotta di fronte alle truppe italiane; le hanno considerate liberatrici e si sono sottomesse; in più hanno anche cercato di coadiuvarle nell'azione militare contro il nemico.

Questa è una situazione di fatto che il disegno di legge riconosce, e che è la smentita più recisa alla formula pseudo-giuridica adottata dalla Società delle Nazioni. (*Approvazioni*).

Tale situazione il Senato tiene presente approvando il disegno di legge e riconosce in essa la sola verità in tutta l'artificiosa situazione europea che si è voluta sovrapporre ad un conflitto coloniale. (*Applausi*).

Quantunque ciò che ho premesso non sia del mio mestiere, ho stimato bene dirlo prima di entrare in alcune considerazioni, molto brevemente come è mio solito, per ciò che riguarda la difesa e l'amministrazione dei territori che rimarranno a noi in Africa Orientale.

L'esperienza del passato, che è stata anche confermata in questa ultima spedizione, ha dimostrato come la preparazione del terreno e le altre misure che sono necessarie per compiere operazioni militari, quando specialmente si tratta di impiegarvi truppe metropolitane, siano non solo indispensabili, ma esigano una copiosità di mezzi e di lavori tanto che occorre siano predisposte da tempo non breve.

Per quanto so, debbo ritenere che il nostro collega De Bono abbia trovato, al suo giungere in Eritrea, presso a poco la medesima situazione che vi lasciai nel 1907 quando abbandonai il comando di quelle truppe; e, cioè, in punto a territorio, le strade rotabili, che erano buone, relativamente s'intende alla asperità del terreno ed ai mezzi di trasporto cui dovevano servire, contavano circa trenta anni di vita, e la manutenzione durante questo periodo di tempo non era stata tale, per strettezza di bilancio, da porle in grado di venir adoperate per l'uso di automezzi. Sono occorsi così molti mesi di intenso lavoro, materiali numerosi e costosi, ed ora finalmente si è giunti a quel punto cui sarebbe stato provvido e saggio di giungere assai

prima se si fosse riflettuto alle probabilità dell'avvenire.

Acqua. Sanno tutti coloro che si sono occupati di seguire le operazioni, specialmente dopo la dolorosa giornata di Adua, quanto sia arduo il provvedere, anche per un corpo di truppa limitato, la necessaria quantità di acqua. A questo si giunse in passato con sforzi straordinari, e naturalmente non sempre si poterono conseguire risultati adeguati ai bisogni. Ora le cose vanno incomparabilmente meglio, ma forse non ancora tanto in relazione alla rapidità che si vorrebbe nelle operazioni. Di conseguenza, pozzi, condutture, cisterne, e poi tutti i mezzi inerenti al trasporto dell'acqua al seguito delle truppe. Tutte cose che è facile immaginare e sulle quali non entrerei in particolari per non tediare il Senato.

Inoltre necessitano tettoie, magazzini, ed i molti ricoveri necessari per l'aviazione. Tutto ciò importa, come è facile comprendere, un enorme lavoro ed esige predisposizioni che naturalmente vanno fatte con ordine e con metodo, ed in base ad un programma ben studiato e determinato, perchè non si arrivi ad un momento in cui la necessità stringe, ed occorre precipitare i tempi nell'opera, con nessun vantaggio, anzi scapito nei risultati da conseguire, perchè in certe cose il tempo è inesorabilmente necessario e non si può dall'oggi al domani improvvisare ciò che bisogna, a malgrado che i mezzi si abbiano a disposizione.

Oltre a questo occorre altresì la preparazione del terreno nei riguardi della difesa. La difesa vuole anche essa un programma ben chiaro e preciso in confronto delle probabilità che si possono presentare, per proporzionare agli eventi la potenza delle opere di fortificazione.

Noi sentiamo spesso parlare di punti strategici da fortificare, ma la parola « punto strategico » va adoperata nelle proporzioni e circostanze che sono appropriate e non fatta entrare là dove una semplice misura di buona tattica può bastare.

Per quello che posso giudicare io, che ho passato una buona parte della mia vita laggiù, le fortificazioni debbono essere poche, ma buone; come i versi del Torti. Poichè se se ne fanno troppe, immobilizzano una quantità di forze per la loro difesa, e spendiamo dei denari che possono riuscire utili, ma non sempre sono necessari; più corriamo il rischio di rientrare, per voler tutto difendere e tutto guardare, da quella finestra o da quella porta dalla quale si predica di volere uscire, effettuando guerra di movimento, e non ritornare alla deprecata guerra di posizione. Se noi fortificheremo troppo, finiremo coll'essere deboli da ogni parte, e allora lo scopo che ci prefiggiamo non sarà certo raggiunto; spenderemo enormemente e non otterremo lo scopo.

Questo per quanto riguarda la preparazione del terreno.

A riguardo della preparazione delle truppe, sono ben noti i preparativi fatti per il corpo di spedizione e come sia necessario largheggiare nei mezzi.

Hanno potuto tutti osservare le difficoltà di poter razionalmente proporzionare lo sforzo alla capacità della resistenza. Io penso che qualunque sia l'assetto che noi vorremo e potremo dare alle nostre colonie future, che speriamo siano le più ampie possibili, bisognerà far conto, e non piccolo conto, sulla capacità di difesa delle popolazioni del luogo, cioè a dire su truppe indigene. Queste truppe diventarono, da quando furono istituite, cioè nel 1887, una istituzione che anche le Potenze limitrofe che presto le conobbero meglio degli altri, ci invidiarono. Difatti non si può dire che i nostri bravi ascari si sieno mai condotti meno che valorosamente. La guerra attuale lo ha confermato e anche meno si deve essere propensi a dubitare sulla loro indiscussa e, secondo me, indefettibile fedeltà. Però per queste truppe vi è bisogno, anzi è una indispensabile necessità, che esse siano bene inquadrate e soprattutto i minori reparti, i plotoni, le mezze compagnie, le compagnie, hanno d'uopo di esperti comandanti, di buoni ufficiali. Ora questo è stato fattibile nel passato perchè le truppe indigene erano limitate: si trattava di cinque o sei battaglioni appena. Poi con la Libia il numero è aumentato. Ora se queste truppe hanno sempre dimostrato quel valore che tutti volentieri riconosciamo loro, ciò deve in gran parte oltre al valore dei gregari, alla autorità, al prestigio che l'ufficiale esercita sul suo riparto e che molto deriva dalla sua capacità di comandante.

Noi abbiamo bisogno di ufficiali esperti non solo nel conoscere la psicologia delle truppe che comandano, ma anche nel conoscere l'abito mentale, la religione, il modo di pensare, di sentire dei suoi dipendenti, la guisa di provvedere ai loro bisogni; insomma i mezzi di legarseli a sè il più strettamente possibile. Tali requisiti non è facile ottenerli. In Eritrea ed in Somalia abbiamo mandato degli ufficiali che vi sono andati volentieri. Ma questo loro desiderio di recarsi nelle colonie è dovuto, s'intuisce facilmente, un po' a quell'amore di avventura che si sente da giovani, ed anche al desiderio di cambiare una guarnigione, magari monotona e non troppo gradita, per andare lontano dove il benessere materiale è maggiore e dove anche, per qualcuno, la disciplina è meno costrittiva.

Perchè in Eritrea, nelle truppe, vigeva un sistema piuttosto paterno, basato poco sul rigore e sulla severità dei regolamenti, e molto sulla virtù dell'esempio.

Dall'allargamento dei territori nasce la necessità di aumentare i reparti, e noi non possiamo tenere le truppe metropolitane a lungo là dislocate.

Queste sono raccomandazioni che desidero fare a coloro che verranno incaricati di studiare le disposizioni per attuare il progetto di legge che noi votiamo. Se non si terrà conto di questo elemento, il quale è di peso grande, sarà un male. L'indigeno è buono, ha molte qualità ed è specialmente un guerriero. Ma è un guerriero con le sue virtù e con i suoi difetti. Si tenga presente

che l'abissino in massima non è, come suol dirsi, uno stinco di santo. Tutt'altro. Ma quando lo inquadriamo bene possiamo anche essere meglio garantiti della sua fedeltà, di cui peraltro, ripeto, ha costantemente dato prova in ogni occasione.

Io ritengo che specialmente su queste basi la difesa delle future colonie si deve fondare, più che pensare, ad ogni stormir di frasca, di inviare nelle colonie riparti di truppe per rinforzare i nostri presidii nel caso di minaccia da parte di avversari.

Come ufficiali destinati a inquadrare dette forze si potranno utilmente destinare quelli delle truppe metropolitane che si trovano attualmente nelle colonie; essi saranno avvantaggiati dalla conoscenza degli uomini e delle cose e diventeranno senza dubbio ottimi ufficiali di truppe di colore. Per essere un buon ufficiale occorre anche averci una certa vocazione, che tutti non sentono, e che qualcuno crede di possedere, mentre invece dopo un certo periodo di tempo ci si convince del contrario; e conviene restituirlo alla metropoli. È quindi necessario che nella scelta di questi ufficiali si tengano ben presenti le necessarie qualità che i medesimi debbono possedere; non sono poche e, non ultima fra queste, quella di essere umano con i soldati di colore, giacchè, come risulta da parecchi esempi, ho veduto dei buonissimi comandanti che, per aver voluto usare un sistema troppo rigoroso, hanno ottenuto dalle truppe il minimo rendimento indispensabile e niente più, mentre altri erano così amati dai loro ascari che ne hanno avuto prove davvero mirabili. Si tratta in altre parole del sapersi adattare all'ambiente, cosicchè tale adattamento sarà più facile per quegli ufficiali che si trovino già sul posto. Conviene anche notare che se un ufficiale si trova distaccato in un punto lontano da capoluoghi, può passare parecchi mesi senza vedere un altro uomo bianco. Tale solitudine si sopporta facilmente quando si hanno doti adatte, perchè l'uomo deve temere l'isolamento solo se non trova risorse in sè stesso, ma se tali risorse possiede, potrà dare molto. (*Applausi*). I nostri valorosi pionieri, che sono stati tanto tempo in mezzo a genti semi-barbare che non avevano nessuna idea della nostra civiltà, sono ritornati fra noi in buone condizioni ed hanno portato con loro il contributo più prezioso che si potesse aspettare e cioè la cognizione di come quelle genti vadano trattate. È quindi necessario che questi ufficiali imparino anche le lingue e i dialetti di quelle popolazioni perchè gli interpreti sono scelti fra le brave persone, ma è preferibile non fidarsi perchè molte volte (e un caso simile si è verificato anche nel trattato di Ucciali) un concetto, passando di bocca in bocca, si trasforma o se non si trasforma non è mai reso nella sua integrità e quindi può dare luogo a inconvenienti.

Credo infine che, poichè si è accennato allo studio di una ricostituzione o riordinamento delle colonie, non bisogna dimenticare quanto sinora ha dato sempre ottime prove; il sistema delle resi-

denze. La residenza, come tutti sanno, è una ripartizione territoriale, anzi l'ultimo tentacolo della ripartizione territoriale comandato da un bianco; in genere un ufficiale inferiore, per lo più subalterno, che regge una determinata zona di territorio composta di 8, 10, 12 villaggi a seconda della situazione politica del luogo, della conformazione della regione, e di altre cause occasionali; tale ripartizione determinava una specie di unità nella quale questo residente era il capo, rappresentante del Governo, faceva il giudice, faceva, all'occorrenza, anche il padre nobile di tutta la popolazione. Soprattutto era incaricato del servizio di informazioni. Durante i periodi che ho attraversato laggiù (e non sono stati tutti facili, dall' '87 all' '88 e poi dal '95 al '98 con la spedizione prima Barattieri e poi Baldissera e ultimamente poi al tempo del governatore Martini) il servizio d'informazioni fu ripristinato ed ha dato buonissimi risultati. Con gli informatori, si sa, molto spesso succede il fatto che hanno una bocca, due orecchie, e mangiano da ambe le parti, vengono di qua e raccontano quello che avviene al di là della frontiera, dove poi tornano ad esercitare il mestiere e qualche volta raccontano a noi quello che loro conviene e viceversa cogli altri fanno lo stesso. Non bisogna con essi essere troppo severi, pretendere che servano unicamente noi e non dicano altro che ciò che va a vantaggio nostro. L' informatore ciò non lo può fare anche perchè, se no, al di là della frontiera non può tornare più.

Bisogna ad ogni modo avere un buon servizio di informazioni. Questa è una cosa non facile e ci vuole della capacità della quale i nostri ufficiali, debbo dirlo a loro onore, se ne sono fatti merito. Molti ne avete conosciuti, uno per esempio, il generale Mulazzani, morto recentemente, ed un altro, che grazie a Dio, ancora vive fresco e sano, il tenente colonnello Sapelli, che fecero ottimamente quando erano residenti in Adi Quale e in Arresa, che avevano quasi sempre sicurezza di non sbagliare nelle informazioni che mandavano.

Questa è una raccomandazione che faccio per coloro; ripeto, che saranno chiamati a redigere le istruzioni che disciplineranno nei particolari questo Regio decreto.

Per ultimo debbo accennare ad una questione che sembra piccola ma che invece tanto piccola non è; è la questione tributaria. L'abissino è un po' restio a pagare. Da secoli la loro costituzione politica e sociale si impernia su di un capo che spoglia a più non posso i sottoposti; il personale che dipende direttamente da questo capo cerca a sua volta di arraffare quanto avanza dalle unghie del superiore; così giù giù, e poichè il malo esempio si segue dall'umanità e più facilmente si impara di quello che non sia il buono esempio, così anche gli abitanti sono un po' lesti di mano e quindi restii a pagare quel poco d'imposizione o di tributo che si usa imporre nelle nostre colonie.

Il sistema tributario è delicato perchè offende quella che è la cosa più sensibile delle persone,

e cioè la tasca, anche per gli abissini che non l'hanno. Il buon abissino fa quindi il possibile per non pagare i tributi. (*Si ride*). In ogni modo anche nel sistema tributario bisogna andare adagio poichè non si può pretendere da gente che ha poco, che dia invece molto. Occorre quindi, almeno in un primo tempo, contentarsi. Quando i sistemi della agricoltura saranno migliorati e quando il commercio sarà riattivato, allora si potrà dare un giro di vite ai tributi. Oggi è piuttosto da consigliare una certa temperanza per non mettere in sospetto quelle popolazioni, e noi abbiamo tutto l'interesse di tenercele fedeli e di esigere da loro il ragionevole, senza pensare, o voler credere, che proprio laggiù troveremo l'Eldorado. Questo sarà invece nelle braccia dei nostri lavoratori, se, come è augurabile, troveremo terre da lavorare. L'abissino potrà solo essere per noi un buon collaboratore, ma in quanto a rendimento darà quello che potrà, poichè una impronta di secoli non si distrugge nè in dieci, nè in venti anni, ma ben più lungo è il periodo di perfezionamento e d'incivilimento di quella gente.

Bisogna quindi andare adagio; questo sarebbe il mio consiglio finchè le popolazioni non avranno migliorato il loro tenore di vita.

Con questo ho finito, voglio solo augurare all'Italia ed anche a noi, di poter vedere che questa questione così aspra e così appassionante, specialmente per noi che siamo vissuti lungamente in colonia e però ne sentiamo più vivo e cocente il desiderio, ridondi, ne ho piena fiducia, a vantaggio e a gloria del nostro Paese. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, io ho avuto l'onore di essere il relatore di questo importante disegno di legge e ringrazio i colleghi della Commissione che mi hanno dato questo onorevole incarico.

Come relatore, mi associo alle nobili parole pronunciate in questa Aula, con tanta autorità, dal Senatore Colonna e dal Senatore Pecori Giraldi. Il Governo, nella sua grande saggezza, terrà conto delle osservazioni, dei suggerimenti, delle raccomandazioni che sono state fatte dal senatore Pecori Giraldi che ha tanta competenza ed esperienza in materia.

In seguito alla solenne manifestazione avvenuta in Senato nella seduta del 9 corrente, resa ancora più solenne dall'intervento di Sua Altezza Reale il Principe Ereditario e delle Loro Altezze i Principi Reali, non dubito del pieno e fervido consenso del Senato che approverà il disegno di legge elevando, in questo momento, il pensiero alla Sacra persona di Sua Maestà il Re e a quella del Capo del Governo che, con risultati sempre più tangibili e fecondi, regge le sorti d'Italia. (*Tutta l'Assemblea in piedi applaude vivamente*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale » (N. 712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio Superiore dell'educazione nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti » (Numero 713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei Presidenti e dei Vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del Disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed

aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore » (N. 714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, *sopprimendo l'ultimo comma dell'art. 12.*

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 20 giugno 1935-Anno-XIII, n. 1071, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1935-XIII.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modifiche e aggiornamenti al suddetto Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È abolita la distinzione fra i Regi istituti di istruzione superiore di cui alla tabella A annessa al Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore e quelli di cui alla tabella B annessa al Testo Unico medesimo.

I contributi delle Provincie, dei Comuni e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, stabiliti in base alle convenzioni per il mantenimento dei suddetti Istituti di cui alla tabella B, anche nel caso che esse convenzioni siano state stipulate e non ancora approvate come pure nel caso che siano scadute e non ancora rinnovate, sono consolidati nella misura fissata nelle convenzioni medesime, e sono devoluti allo Stato. I professori di ruolo in essi Istituti sono a carico dello Stato.

Con successivi decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, saranno determinati per gli Istituti medesimi;

a) le Facoltà e le Scuole di cui è costituito ciascun Istituto;

b) il ruolo organico dei professori per ciascuna Facoltà e Scuola;

c) il contributo che lo Stato potrà corrispondere per il funzionamento di ciascun Istituto, pari alla differenza fra l'ammontare dei contributi dello Stato e degli Enti, giusta le anzidette convenzioni per il mantenimento di ciascun Istituto, e l'ammontare della spesa per il relativo ruolo organico dei professori;

d) la decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni del presente articolo.

Con gli stessi decreti Reali saranno stabilite le opportune disposizioni circa l'onere della quiescenza per i professori dei Regi istituti superiori d'ingegneria di Torino e di Genova.

Rimangono fermi gli obblighi degli altri Enti e dei privati in favore degli Istituti, quali risultano in base alle vigenti convenzioni. Rimangono altresì ferme le particolari convenzioni per il mantenimento di posti di professore in aggiunta ai ruoli organici, dovendo per tali posti applicarsi il secondo comma dell'articolo 63 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono da considerare, per i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i contributi cui gli Enti sono obbligati giusta l'articolo 297 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi il servizio di professore già prestato nei Regi istituti di cui alla tabella B annessa al Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore sarà considerato come se fosse stato prestato nei Regi istituti di cui alla tabella A annessa al Testo Unico medesimo. Rimangono a carico degli Istituti gli assegni personali che siano stati eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, del Regio decreto 30 settembre 1923-I, n. 2102, e dell'articolo 102, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Art. 2. — Agli effetti del conseguimento della laurea o del diploma presso le Facoltà degli Istituti d'istruzione superiore sono necessari l'iscrizione, la frequenza e l'esame in un determinato numero d'insegnamenti.

Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari.

Gli insegnamenti fondamentali sono obbligatori per il conseguimento della laurea o diploma. Lo studente dovrà inoltre scegliere, fra gli insegnamenti complementari, almeno quanti ne occorrono per completare il numero degli insegnamenti richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma.

Art. 3. — I posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà sono riservati, per almeno due terzi, agli insegnamenti fondamentali; gli altri posti possono essere assegnati anche ad insegnamenti complementari.

Art. 4. — Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sarà determinato, in rapporto alle singole lauree o diplomi:

- a) l'elenco degli insegnamenti fondamentali;
- b) il numero massimo degli insegnamenti complementari che potranno essere stabiliti negli statuti in aggiunta agli insegnamenti fondamentali;
- c) il numero complessivo degli insegnamenti necessario per il conseguimento della laurea o del diploma.

Con gli stessi decreti Reali, potranno essere determinati l'ordine e le modalità con cui taluni insegnamenti dovranno essere impartiti, e potrà essere modificato il riparto dei posti di professore del ruolo assegnati alle Facoltà. Essi decreti conterranno inoltre disposizioni per la revisione degli insegnamenti stabiliti negli statuti, per la condizione dei professori di ruolo in relazione ai mutamenti nei ruoli organici e nelle discipline d'insegnamento, e infine per quanto riguarda l'entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico.

Occorrerà il concerto col Ministro per le finanze in quanto si tratti di modificare il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà e di stabilire norme per la condizione dei professori di ruolo in relazione ai mutamenti nei ruoli organici e nelle discipline d'insegnamento.

Art. 5. — Per i posti di ruolo che si rendono disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro decide, su proposta formulata dai rettori o direttori degli Istituti d'istruzione superiore, sentita la Facoltà interessata, a quali insegnamenti essi posti debbano assegnarsi. Può tuttavia il Ministro decidere al riguardo di propria iniziativa.

Analogamente il Ministro decide se i posti medesimi debbano coprirsi per trasferimento o per concorso, salvi i casi di nomina eccezionale o di riammissione in servizio, di cui rispettivamente agli articoli 81 e 109 del Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore, e salvi i casi di nomina in dipendenza dalla inclusione nelle terne dei concorsi espletati.

Per l'apertura dei concorsi, devono osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X e 9 settembre 1934-XII, riguardanti i concorsi di ammissione nell'impieghi statali.

Art. 6. — Il Ministro, qualora decida che un posto di ruolo per un determinato insegnamento debba coprirsi mediante trasferimento, dispone che la Facoltà interessata designi una terna, nella quale possono essere inclusi soltanto:

- a) professori di ruolo dello stesso insegnamento;
- b) professori ordinari, titolari di altro insegnamento;
- c) professori straordinari, titolari di altro insegnamento, quando in esso sia compreso quello cui trattasi di provvedere, ovvero quando abbiano tenuto per tre anni l'incarico o siano riusciti

vincitori di un concorso per l'insegnamento medesimo;

d) professori nella condizione di cui all'articolo 98, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il rettore o direttore trasmette col proprio parere la terna al Ministro, il quale può disporre il trasferimento, scegliendo nella terna il professore da trasferire, ovvero non dar corso al trasferimento.

Può inoltre il Ministro, quando lo ritenga necessario nell'interesse dell'educazione nazionale e degli studi, disporre il trasferimento di propria iniziativa.

I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono disposti previo il consenso dei professori interessati.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere trasferiti o comandati ad altro Istituto della stessa o di diversa sede, anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto, quei professori di ruolo dei Regi istituti d'istruzione superiore, la cui permanenza nello Istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile. Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 7. — Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione superiore sono composte di non meno di cinque professori o cultori della materia, nominati dal Ministro.

Esse comunicano al Ministro le loro conclusioni.

Il Ministro approva gli atti della Commissione quando li ritenga conformi alla legge e alle esigenze e alle condizioni degli studi, li annulla in caso contrario. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Circa le nomine dei candidati compresi nella terna dei vincitori, decide il Ministro sulla proposta della Facoltà, trasmessa dal rettore o direttore col proprio parere, ovvero di sua iniziativa, salvo in ogni caso il diritto del primo vincitore, qualora questi sia chiamato dalla Facoltà per cui è stato bandito il concorso. Il secondo ed il terzo graduato non possono essere nominati se non dopo o contemporaneamente a coloro che li precedono in graduatoria, a meno che questi rifiutino la nomina o siano già professori di ruolo in Istituti d'istruzione superiore.

La terna dei vincitori è valida, agli effetti delle nomine, per un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso.

Art. 8. — Per le nomine di cui all'articolo 81 del Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore, come pure per la riammissione in servizio di cui all'articolo 109 dello stesso Testo Unico, spetta al Ministro decidere in merito alla proposta della Facoltà trasmessa dal rettore o diret-

tore col proprio parere. Può tuttavia alla proposta della Facoltà sostituirsi la iniziativa del Ministro.

Art. 9. — Per il conferimento degli incarichi d'insegnamento è necessario il nulla osta del Ministro, il quale può anche, nell'interesse della educazione nazionale e degli studi, disporre di propria iniziativa il conferimento degli incarichi che ritenga opportuni.

L'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento è stabilito come appresso:

a) liberi docenti della materia o di materia affine che siano stati compresi nella terna di un concorso statale universitario;

b) liberi docenti della materia o di materia affine ai quali sia stata riconosciuta la maturità scientifica e didattica in un concorso statale universitario;

c) liberi docenti della materia o di materia affine, per cui non si verificano le condizioni indicate alle precedenti lettere a) e b);

d) coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;

e) professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola.

Potrà tuttavia derogarsi al suddetto ordine di preferenza sempre che ciò, a giudizio del Ministro, sia giustificato da particolari esigenze della educazione nazionale e degli studi.

Art. 10. — Per gli Istituti d'istruzione superiore liberi restano riservate alle Autorità accademiche le iniziative per quanto riguarda l'assegnazione dei posti di professore di ruolo agli insegnamenti e il modo di coprirli, le chiamate per trasferimento o per nuova nomina e il conferimento degli incarichi di insegnamento, spettando in ogni caso al Ministro di decidere, sulle iniziative medesime. Può tuttavia il Ministro decidere di propria iniziativa, quando lo ritenga necessario nell'interesse della educazione nazionale e degli studi.

Art. 11. — L'abilitazione alla libera docenza può essere concessa soltanto per quelle materie alle quali corrispondano insegnamenti costitutivi delle Facoltà.

Il Ministro determina annualmente per quali delle suddette materie l'abilitazione alla libera docenza potrà essere concessa, nonchè per ciascuna materia, il numero massimo dei nuovi liberi docenti.

All'abilitazione possono aspirare soltanto coloro che abbiano conseguito la laurea da almeno cinque anni alla data stabilita per la presentazione della domanda.

Potrà prescindere da tale condizione, come pure dal possesso della laurea secondo è previsto nel primo comma, lettera a), dell'articolo 118 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, solo quando trattisi di studiosi che abbiano superato 40 anni di età.

Il Ministro può, in casi eccezionali, a suo insindacabile giudizio, ammettere al conseguimento

della libera docenza persone che non siano in possesso dei requisiti suindicati quando esse abbiano già esplicato notevole attività nel campo degli studi o dell'insegnamento.

La Commissione giudicatrice è composta di almeno cinque professori o cultori della materia nominati dal Ministro. Essa comunica al Ministro le sue conclusioni.

Solo i candidati giudicati più meritevoli, entro il numero stabilito per ciascuna materia, possono ottenere l'abilitazione alla libera docenza.

Il Ministro approva gli atti della Commissione quando li ritenga conformi alla legge e alle esigenze e alle condizioni della educazione nazionale e degli studi, li annulla in caso contrario. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Le funzioni di giudice disciplinare per i liberi docenti sono esercitate dalla Corte di disciplina di cui all'articolo 89 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 12. — I posti di ruolo di aiuto e di assistente ordinario sono conferiti in seguito a concorso per esami bandito dal Ministro.

Gli Istituti comunicano all'uopo ogni anno l'elenco dei posti vacanti per i singoli insegnamenti.

Dispone il Ministro, ove occorra, il raggruppamento dei posti, in base all'affinità degli insegnamenti e stabilisce per ciascun gruppo le lauree o diplomi per l'ammissione al concorso.

I concorsi sono banditi relativamente a ciascun gruppo, per il doppio dei posti in esso compresi.

Per l'ammissione ai concorsi occorre non aver superato 30 anni di età alla data di presentazione della domanda. Tale limite di età è prorogabile per un periodo uguale al servizio eventualmente prestato come aiuto o come assistente ordinario, salve le disposizioni generali per cui sono prorogati i limiti di età.

Art. 13. — La Commissione giudicatrice dei concorsi per i posti di aiuto e assistente ordinario è composta di almeno 5 professori o cultori della materia cui si riferisce il concorso, ed è nominata dal Ministro.

Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale, la quale può eventualmente essere integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici e grafici. I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza di almeno una lingua straniera oltre la lingua francese, così da intendere correntemente un'opera scritta in quella lingua per le materie cui il concorso si riferisce. Coloro che sono giudicati più meritevoli, entro il numero dei posti messi a concorso, sono inclusi in ordine alfabetico nell'elenco dei vincitori.

Quando gli atti del concorso siano stati approvati dal Ministro, i vincitori possono ottenere la nomina così ai posti messi a concorso come ad altri posti per gli insegnamenti cui il concorso si riferisce, previa proposta del professore ufficiale della materia, entro un biennio dalla data di approvazione degli atti medesimi.

Le spese per la Commissione giudicatrice sono a carico degli Istituti per conto dei quali è bandito il concorso: a tal uopo ogni Istituto rimborsa allo Stato una somma corrispondente al totale della spesa diviso per il numero dei posti rispetto ai quali i vari Istituti erano interessati al concorso medesimo, e in ragione del numero dei posti per cui è interessato ciascun Istituto.

Art. 14. — Gli aiuti e gli assistenti ordinari sono nominati per la durata dell'anno accademico, ma essi s'intendono tacitamente confermati di anno in anno, salvo preavviso di mancata conferma da comunicarsi ad essi dal rettore o direttore dell'Istituto, su richiesta del professore ufficiale della materia, non oltre il mese di luglio.

È in facoltà del Ministro chiedere la motivazione della richiesta di mancata conferma e decidere se la richiesta debba o no aver corso. Tale decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Gli aiuti e gli assistenti ordinari hanno diritto, a carico del bilancio dell'Istituto, ad un trattamento economico uguale a quello stabilito in via transitoria per gli aiuti e assistenti a carico dello Stato.

Presso ogni Istituto d'istruzione superiore è costituito un fondo per la concessione di premi di operosità scientifica in favore degli aiuti e degli assistenti ordinari. Al fondo è assegnato, avuto riguardo alle possibilità del bilancio dell'Istituto, un contributo annuo determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale può anche destinare a tale scopo, in tutto o in parte, il provento delle quote delle sopratasse per esami eventualmente devolute al bilancio dell'Istituto stesso.

Art. 15. — Presso gli Istituti superiori di magistero, oltre i diplomi di cui all'articolo 213 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, può conseguirsi un diploma di lingue e letterature straniere, dopo un corso di studio di durata eguale a quella richiesta pel conseguimento dei diplomi indicati alle lettere a) e b) dell'articolo stesso.

Con successivo decreto Reale saranno stabilite le norme per l'ordinamento degli studi relativi.

Agli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti anzidetti possono anche partecipare, soltanto per l'iscrizione al corso pel diploma di lingue e letterature straniere, le alunne che hanno regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza presso la Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o presso la Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, al qual uopo i programmi degli esami stessi di licenza dovranno essere approvati dal Ministro e la Commissione giudicatrice dovrà essere presieduta da un commissario del Ministro.

Art. 16. — La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al rettore o direttore, al Senato accademico ed ai Consigli di Facoltà o Scuola, e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della

dignità e dell'onore, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Le sanzioni che possono applicarsi, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
- c) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
- d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal rettore o direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) spetta al Consiglio della facoltà o scuola, in seguito a relazione del rettore o direttore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di facoltà o scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio. Contro la deliberazione del Consiglio di facoltà o scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) e anche di quelle di cui alle lettere b) e c), quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico in seguito a relazione del rettore o direttore, con l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma 4° del presente articolo, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal rettore o direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui alla lettera d) viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti d'istruzione superiore del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altro Istituto sono integralmente applicate nello Istituto ove lo studente si trasferisca o chieda di essere iscritto.

Il Ministro può in ogni caso sostituirsi alle Autorità accademiche nella determinazione e applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, e può modificare la deliberazione presa in materia dalle Autorità stesse.

Art. 17. — Le norme concernenti la devoluzione del provento sopratasse di esame sono determinate per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 18. — Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato è corrisposto un compenso di lire 200 per il primo gruppo di candidati esaminati, sino a 20, ed un compenso di lire 5 per ogni candidato esaminato oltre i 20.

Oltre tale compenso sono corrisposti ai componenti che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennità di missione e il rimborso delle spese a norma del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono le indennità stabilite per gli impiegati del grado 6°. La indennità di missione di cui al presente comma è soggetta alle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 175 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

L'articolo 17 del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, approvato con Regio decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366, è abrogato.

Art. 19. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto o con esse incompatibili.

Le disposizioni vigenti anteriormente alla data del presente decreto sono tuttavia da applicarsi per la procedura relativa al giudizio dei concorsi banditi anteriormente alla data medesima, per la procedura relativa al conferimento dell'abilitazione alla libera docenza nella sessione dell'anno 1935, ed inoltre per la procedura relativa alle nomine degli aiuti e assistenti ordinari, per cui i rettori e direttori degli Istituti d'istruzione superiore abbiano bandito i concorsi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 20. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 — Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL —
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DE MARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARCHI. Non intendo discutere il criterio fondamentale di questa riforma, che è quello di un accentramento totalitario della autorità che regola l'educazione nazionale nella persona del Ministro, in quanto ciò è voluto in conformità ai principi direttivi del Regime, ed è attualmente impersonato in

un uomo la cui sincera obbiettività pari all'energia è garanzia di una applicazione ispirata a principi superiori di giustizia e al desiderio di elevare l'efficacia e l'autorità dell'insegnamento superiore, che è il principale strumento della cultura e del progresso tecnico del Paese.

Mi limito a qualche appunto, più formale che sostanziale, sul testo del decreto.

Nell'articolo 1 è detto che i contributi degli enti locali (province, comuni e consigli provinciali dell'economia corporativa) stabiliti in base a convenzioni *stipulate e non ancora approvate o scadute e non ancora rinnovate*, sono consolidati nella misura fissata dalle convenzioni stesse e sono devoluti allo Stato.

Io spero che nel periodo dopo la pubblicazione del decreto le convenzioni stesse siano state già approvate o rinnovate, nel qual caso sarebbe forse opportuno togliere dal testo definitivo del decreto l'accenno a queste che sono le condizioni necessarie per l'attuazione della disposizione in esso sancita, la devoluzione dei contributi allo Stato. Che se tali formalità non sono attuate, specialmente quella che riguarda le convenzioni scadute e non rinnovate, mi parrebbe necessario sostituire al presente «sono devolute», il futuro ottativo «saranno devolute». Io sono certo che il Ministro e le autorità accademiche locali svolgeranno tutta la energia di persuasione e di seduzione sugli enti locali, perchè non vengano a mancare e siano anzi aumentati quei contributi necessari alla vita di istituti che tornano non solo a onore del Paese, ma a vantaggio anche delle regioni in cui hanno sede. Ma non vi nascondo che qualche difficoltà potrà nascere. Poichè tutti gli istituti della tabella B del Testo Unico passeranno alla tabella A, diventeranno cioè istituti di Stato, potrà forse cessare in qualcuno degli Enti sovventori lo stimolo alla difesa di una istituzione di interesse e di decoro locale, e prevalere il criterio che agli Istituti di Stato debba provvedere lo Stato. È una difficoltà che fu spesso sollevata da comuni e province, i cui bilanci non si trovavano in larghezza, e che temevano il richiamo della Giunta provinciale a mantenere le impostazioni di bilancio nei limiti legali, per rifiutarsi alla partecipazione a consorzi universitari. Notiamo poi che il presente decreto e le nuove disposizioni del Regio decreto 10 ottobre n. 2039 sull'ordinamento degli studi, impongono necessariamente nuovi gravami non piccoli ai bilanci universitari per l'istituzione di nuove cattedre e nuovi incarichi, e per il pareggiamento di tutti gli aiuti e assistenti a quelli che sono a carico dello Stato. È desiderabile, ma non sicuro, che nelle convenzioni cogli Enti locali tale necessità di un aumento di contributo venga riconosciuta; temo anzi che essa possa rendere dubbio il rinnovamento delle convenzioni stesse. Per queste ragioni mi sembra che l'articolo 1 del decreto dovrebbe subire una modificazione di forma, anche perchè non abbia carattere coattivo per gli Enti locali, che vi si ritengono implicitamente

obbligati a mantenere gli impegni passati, anche dopo che l'obbligazione è scaduta.

Un altro articolo sul quale desidererei uno schiarimento è l'articolo 12. In esso è stabilito che, per concorrere ai concorsi ai posti di ruolo di aiuto e di assistente ordinario, occorre non aver superato i 30 anni di età, ma che tale limite è prorogabile per un periodo eguale al servizio eventualmente prestato come aiuto o come assistente ordinario.

Ora io chiedo: sono forse obbligati tutti gli aiuti e gli assistenti nominati dalle università, nel periodo della autonomia, in base a concorsi locali e con stipendi generalmente inferiori a quelli di Stato, a rinnovare il concorso? Io spero che ciò non sia e che il legislatore abbia inteso accennare a quegli assistenti straordinari che, sotto titoli diversi, i consigli di amministrazione furono costretti a nominare per sopperire, senza eccessiva spesa, alle necessità degli istituti scientifici e per mantenere agli studi giovani che nella loro carriera scolastica avevano dato promessa di poter iniziare seriamente una carriera scientifica. La forma dell'articolo in tal caso mi parrebbe poco chiara, in quanto applica la proroga a chi ha già quel titolo per cui si apre il concorso.

Finalmente mi sia permesso richiamare l'attenzione sull'articolo 7. È questa una disposizione che sostanzialmente era già compresa in leggi precedenti, ma che non sembra ispirata a giustizia. Secondo essa, la facoltà per la quale fu aperto un concorso, anche dietro sua proposta, avrebbe diritto di non chiamare il primo vincitore e, in questo caso, nemmeno il secondo e il terzo potrebbero essere nominati, anche se chiamati da altre università.

Ora questo arbitrio della facoltà promotrice del concorso, di annullare gli effetti del concorso stesso, con pregiudizio di tutti e tre i vincitori e di altre facoltà che potrebbero in base ad esso provvedere ai loro insegnamenti, mi sembra eccessivo. Io non dubito che S. E. il Ministro vorrà, nel suo alto criterio deliberativo, temperarne gli effetti, chiedendo alla Facoltà deliberante una motivazione del rifiuto del primo vincitore, e provvedendo conforme a giustizia, nell'interesse generale degli studi e particolari dei tre vincitori. (*Applausi*).

CONTI SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI SINIBALDI. Il decreto-legge in discussione (20 giugno 1935) è, senza dubbio, importante, in quanto modifica il Testo Unico sulla istruzione superiore (31 agosto 1933) aprendo così l'adito ad ulteriori sostanziali riforme, fascistiche per essenza, come ha ben fatto notare il collega ed amico Cogliolo nella sua relazione.

Dirò due parole (e pure con voce fessa!) perchè l'argomento mi attrae; ma non proporrò emendamenti, e neppure vere e proprie raccomandazioni: semplici, modeste osservazioni che pure valgano a ulteriore chiarimento della legge.

Le Università sono distribuite geograficamente,

per le ragioni storiche note, nel peggior modo possibile. All'avvento del Fascismo, sarebbe stato agevole la riduzione nel numero degli Atenei (riduzione che per più motivi oggi ancorasi imporrebbe). Ma la nuova legislazione, del 1923, pur considerando possibile questa riduzione, condusse invece, per la costruzione sua, ad aumentare il numero delle scuole universitarie!

E il presente decreto-legge che all'articolo 1 abolisce la distinzione tra Regie Università a carico dello Stato (tabella A) e Regie Università mantenute per convenzione tra Stato e altri enti (tabella B) — e così, espressamente, suscettive di soppressione (a parte le Università libere) — consolida l'esistenza dell'una e dell'altra specie di istituti superiori.

Senonchè va ricordato che la legge 3 giugno 1935 si esprime in questi termini: « Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge (4 luglio 1935) potrà disporsi, con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, la soppressione, l'istituzione o la fusione di facoltà, scuole e insegnamenti universitari, nonchè l'aggregazione di Regi Istituti alla Regia Università e la revisione dei ruoli organici dei posti di professore di ruolo »; a questa legge il Ministro si richiama illustrando il decreto-legge di cui ora si chiede la conversione in legge. Sicchè vogliamo sperarne benefici effetti, almeno particolari, non rinunciando all'ideale che le Università siano poche, ma forti, agguerrite, sicure di personale e di mezzi, degne, le più illustri, della storia loro che le celebra attraverso i secoli.

Il decreto-legge distingue poi gli insegnamenti in fondamentali e complementari: distinzione che può approvarsi, nei criteri che la informano, e per ogni effetto pratico che ne discende (articoli 2 a 4.)

Per i concorsi a cattedre, per le nomine dirette, pei trasferimenti, viene accentuata la potestà del Ministro: e si tratta, per vero, di autorità che ha naturale preminenza su ogni altra (articoli 5 a 8 e 10), al che si aggiunge poi la grande autorità personale di chi oggi regge le sorti della scuola.

E così per gli incarichi di insegnamento, per il conferimento dei quali « è necessario il nulla osta del Ministro, il quale può anche, nell'interesse della educazione nazionale e degli studi, disporre di propria iniziativa il conferimento degli incarichi che ritenga opportuni ». E sta bene l'ordine di preferenza: liberi docenti della materia o di materia affine che siano stati compresi nella terna di un concorso statale universitario, liberi docenti ai quali sia stata riconosciuta la maturità scientifica e didattica come sopra, semplici liberi docenti, persone di riconosciuta competenza, professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola. Al quale ordine di preferenza potrà tuttavia derogarsi, se a giudizio del Ministro ciò sia giustificato (articolo 9).

E i professori di ruolo della Facoltà o Scuola stessa cui si provvede? Non se ne parla. Dati, però, i poteri del Ministro, mi consta che a tali professori di ruolo furono conferiti incarichi: e fu

bene, se pure questo sia stato fatto per via eccezionale, di conformità agli articoli 112 a 114 del Testo Unico del 1933, che non sono abrogati, a termini dell'articolo 19, prima parte, del decreto-legge.

La questione dei liberi docenti è particolarmente legata alla questione degli incarichi, ed il rigore nella concessione della libera docenza deve così combinarsi anche nel conferimento degli incarichi stessi. Sul punto dell'abilitazione alla libera docenza ben dispone l'articolo 11 del decreto-legge ad evitare il numero eccessivo di questi privati insegnanti. E in verità (l'ha ricordato l'illustre collega prof. Supino in un recente articolo in « Echi e Commenti ») risulta che nella Facoltà di Medicina dell'Università di Torino si è arrivati ad avere un libero docente ogni tre studenti! E peggio se un libero docente che non rassicuri in punto di valore scientifico e didattico riesca, nell'ordine di preferenza che lo favorisce, ad ottenere un incarico.

Date le troppe Università, ed abbassati i limiti d'età per l'insegnamento dei professori di ruolo, pure avendosi tuttavia, come regola, buoni elementi individuali cui conferire un incarico d'insegnamento, si può anche cadere talora nel libero docente improvvisato ulteriormente assunto a improvvisato incaricato.

Non mi fermo sul tema degli aiuti ed assistenti (articoli 12 a 14), sui provvidi corsi di lingue straniere (articolo 15), sulla giurisdizione disciplinare (articolo 16), e sui seguenti articoli 17, 18, 19, capoverso, e 20.

Riprendo piuttosto il ripetuto richiamo fatto dal Ministro all'interesse degli studi e della educazione nazionale:

interesse degli studi, che esigono la maggior possibile elevazione della scuola superiore, da cui si irradia tutta la coltura di un gran paese che ha tradizioni quanto mai gloriose;

interesse della educazione nazionale, naturale compagna della istruzione!

I nostri giovani studiano con amore, con passione, con sacrificio, e lo studente universitario, sovversivo, per istituzione, avanti l'avvento del Fascismo, oggi combatte volontario per l'Italia nell'Africa Orientale sotto l'insegna di Curtatone e Montanara. E il miracolo ha un nome: Benito Mussolini! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moresco. Ne ha facoltà.

MORESCO. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che vi sta innanzi è fondamentale per parecchi istituti dell'istruzione superiore, e comporterebbe un lungo discorso.

Mi limiterò per mio conto ad un cenno sulle disposizioni dell'articolo 2 del decreto stesso, che si riferiscono agli insegnamenti universitari i quali per la prima volta sono, anche giuridicamente, classificati in fondamentali e complementari. Dico anche giuridicamente, perchè dal punto di vista tecnico questa distinzione preesisteva; è tuttavia

bene che essa sia stata accolta oggi in una norma legislativa, per tagliare corto a discussioni oziose, e qualche volta dannose, sui principi fondamentali che costituiscono il nostro sistema d'insegnamento superiore.

Gli insegnamenti fondamentali sono considerati necessari per il conseguimento di una laurea. Gli insegnamenti complementari sono invece scelti liberamente dallo studente con una certa limitazione di cui or ora si parlerà.

Questa riforma deve essere essenzialmente considerata un prodotto dell'esperienza. Si era infatti ritenuto anteriormente che, dato un piano sufficientemente ampio di studi per ogni facoltà, potesse poi essere concesso liberamente agli studenti di scegliere le singole materie di insegnamento con un criterio di selezione che aveva una sola limitazione: quella quantitativa. L'esperimento era indubbiamente interessante: bisogna tuttavia riconoscere che esso non ha resistito alla prova dei fatti. È accaduto infatti troppe volte che gli studenti hanno usato della loro libertà per scegliere le discipline meno pesanti invece delle più necessarie. Appariva quindi indispensabile tornare addietro e stabilire col presente decreto-legge e con tutte le altre disposizioni che gli sono susseguite, un *minimum* dal quale non fosse possibile prescindere affinché l'intrinseco valore del dottorato, conferito nelle Università italiane, fosse sempre ed in ogni caso pari all'alta dignità del titolo.

Questo a parer mio è il concetto fondamentale che ha ispirato il presente decreto-legge. Ma se, per le ragioni anzidette, era appunto indispensabile che il sistema fosse rigoroso, non altrettanto era necessario che questo regolamento fosse sempre rigido: anzi appariva opportuno dare ad esso una certa duttilità per consentire ai giovani di seguire le loro particolari inclinazioni. Di qui la determinazione delle discipline complementari, le quali integrano le singole lauree, in una misura più o meno grande, a seconda dell'intrinseca natura delle lauree stesse e dei fini o scientifici o prevalentemente pratici che le lauree intendono raggiungere.

Anche a questo proposito si potrebbe andare col discorso assai lontano.

Mi limiterò invece ad osservare che per certi insegnamenti, che hanno ormai acquisito delle linee fisse da una pratica ormai secolare, l'intervento delle discipline complementari avrà un risultato poco notevole. Tipico esempio la laurea in diritto. Questa oramai si asside da tempo su basi assai solide e presso a poco immutabili. Quindi l'insegnamento complementare potrà essere preordinato in essa al fine di assecondare in prevalenza le tendenze di carattere locale. Per esempio le disposizioni legislative, che governano la produzione industriale, potranno essere oggetto di specifico studio nelle zone in cui prevalgono e sono più feconde le officine; il diritto marittimo sarà studiato prevalentemente nelle metropoli marinare e così via. Ma gli insegnamenti

essenziali, questi insegnamenti che da Roma in poi si sono andati evolvendo, sviluppando e suddividendosi per formare anche oggi una scuola giuridica viva, pienamente capace di recepire la nuova dottrina del Fascismo, non possono prestarsi a soverchi e sostanziali mutamenti.

Viceversa è logico ed opportuno che una maggiore libertà di scelta sia concessa a quegli altri sistemi di insegnamento che corrispondono alle moderne esigenze della vita, perchè sono sorti appunto in virtù delle esigenze stesse. Qui la libertà d'insegnamento è anzi richiesta dalla necessità di affrontare la pratica dell'esperienza, la quale soltanto può fornirci i dati per l'assetto definitivo dell'insegnamento in questione.

Voglio ricordare, a questo riguardo, che nelle maggiori Università italiane, negli ultimi decenni, accanto alla facoltà giuridica, sono sorte, come insegnamenti autonomi, le facoltà di scienze politiche. In queste facoltà l'unità dello studio si è voluta raggiungere attraverso una triplice tendenza, umanistica, economica, giuridica. Ma il campo, così vasto, di azione presuppone un nucleo centrale d'insegnamenti, necessari, perchè ciascuno studente possa giungere all'unità di una *forma mentis* particolare sua, ottenuta la quale, era però altrettanto indispensabile concedere a ciascuno di essi di seguire le sue particolari tendenze che saranno state, volta per volta, o economiche, o umanistiche, o giuridiche e così via.

A queste esigenze provvede oggi assai bene il nostro decreto-legge nella sua grande duttilità, perchè esso presuppone un complesso di insegnamenti fondamentali relativamente ridotto, e per converso preconstituisce accanto ad esso un maggior numero di insegnamenti complementari.

Questa libertà di scelta degli insegnamenti complementari, nel caso in esame, può essere amplissima; può essere tanto ampia da estendersi a qualsiasi insegnamento ufficiale professato in qualsiasi Facoltà dell'Ateneo.

Le recentissime disposizioni emanate dall'onorevole Ministro della Educazione nazionale sono pienamente positive a questo proposito. Esse stanno a dimostrare ancora una volta che uno spirito di libertà sana e veramente consapevole continua ad aleggiare negli Atenei italiani.

In questo caso specifico, naturalmente, data la grandissima libertà lasciata ai giovani, appare indispensabile un'opera di controllo, nel senso che il giovane, il quale abbia predisposto il *curriculum* dei propri studi, riceva in proposito il consenso preventivo delle autorità accademiche. A me pare singolarmente interessante questa innovazione, perchè innanzi tutto preconstituisce la possibilità, anzi la necessità, di rapporti singolari tra gli studenti e i loro maestri. Rapporti singolari che servono ad assecondare mirabilmente gli studenti nelle loro tendenze ed a salvaguardare nello stesso tempo gli interessi superiori degli studi e talvolta la loro stessa dignità.

A mio giudizio questi rapporti singolari non

saranno mai favoriti abbastanza. Secondo una tendenza fondamentale del Fascismo, i nostri giovani devono principalmente apprendere e convincersi che i loro maestri sono i loro consiglieri, i loro amici fedeli e cordiali. E pare a me che l'articolo 2 del decreto-legge raggiunga molto opportunamente quest'alto fine. L'articolo stesso, infatti, non porge soltanto gli indispensabili schemi numerici e qualitativi degli studi, ma contiene una disposizione viva, che esula dalla frigidità accademica per raggiungere la realtà nelle sue contingenze quotidiane, adattando ogni piano di studi alle esigenze particolari che al piano stesso sono connesse.

Do pertanto viva lode all'onorevole Ministro della Educazione nazionale per aver fermamente attuato questa riforma, la quale anche spiritualmente corrisponde ai principi fondamentali del Regime, in virtù dei quali siamo chiamati innanzi ad ogni altra cosa ad andare incontro ai giovani, per assecondare le loro tendenze, per rendere meno duro il loro compito di educazione e soprattutto perchè sieno più facili e più gradite ad ognuno di essi le vie del sapere. (*Approvazioni*).

COGLIOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO, *relatore*. Onorevoli senatori, il progetto di legge che vi sta dinanzi, nella sua semplicità, ha una vera importanza eccezionale.

Chi vi parla, egregi colleghi, ha mezzo secolo di pratica professorale. Io ho così veduto i tentativi fatti da illustri uomini, Coppino, Bonghi, Baccelli, per attuare la riforma universitaria; ma era riservata allo spirito fascista la gloria di poter ricostituire nelle Università italiane quella autorità che a poco a poco era sparita. Il concetto fondamentale di questa legge, che nella sua brevità è una riforma radicale, è che lo spirito del nostro Regime, penetrato in tutte le forme di attività, in tutti i settori della vita italiana, in questo momento, onorevoli senatori, penetra anche nelle Università, penetra sotto forma di intervento dello Stato nei concorsi, nella nomina dei professori, nella distribuzione delle materie; penetra come rialzo del sentimento universitario che a poco a poco andava spegnendosi. Perchè le Università non sono mai state semplicemente una scuola, sono state sempre una istituzione sociale. Nel Medio Evo, al tempo dei Comuni, voi avevate le tre grandi forze: il Comune, la Chiesa, l'Università. L'Università ha sempre avuto i palpiti della sua vita accanto ai palpiti della vita sociale. Ed era impossibile che, nel rinnovamento fascista, anche la Università non sentisse il bisogno di adattarsi, di sentire questo spirito nuovo. Questa legge modestamente ridotta a pochi articoli, pensatamente ristretti nella loro formula, contiene tutto lo sviluppo futuro di una riforma che sarà benefica per gli studi. Poichè nelle Università ha sempre risieduto la scienza e la grandezza intellettuale e quando si parla di decadimento universitario si parla di decadimento di istitu-

zioni interne, ma non di decadimento della scienza universitaria, la quale nelle Università e negli Istituti superiori ha sempre avuto il suo culto più grande: gli scienziati più grandi, gli scienziati che hanno dato la luce dell'intelletto a tutto il mondo, sono tutti venuti dalle Università italiane. Tuttavia però nel funzionamento interno, ognuno di noi ha sentito quanto era necessaria una profonda riforma. Una profonda riforma con spirito fascista voleva dir questo (poichè è una parola « spirito fascista », ma essa va analizzata ed interpretata): spirito fascista vuol dire una disciplina interna, la quale è diretta a far sì che gli interessi della collettività non siano lesi dalla esagerata individualità e libertà dei singoli. Ora questa idea fondamentale, onorevoli senatori, è sempre vigile e sempre presente in ogni articolo di questa legge. (*Approvazioni*).

Mi limito a segnalarvi alcuni punti fondamentali. Prima di tutto il concentramento in ogni città universitaria di tutti gli Istituti superiori, possibilmente in un solo edificio, certamente sotto la guida di un solo rettore ed in ogni modo tutti ispirati ad una sola volontà suprema.

Abbiamo avuto in questi giorni un esempio mirabile: l'inaugurazione della Università di Roma. Dinanzi a tutti i rettori delle Università italiane e quelli di Università straniera, dinanzi alle autorità più grandi (ed il giorno dopo anche per il conferimento della laurea *ad honorem* a S. M. il Re), si è dimostrato che la scienza non è semplicemente una scuola fredda, ma è una istituzione che partecipa a tutta la vita sociale. Essa deve avere per capo S. M. il Re, e perciò ha per capo il rappresentante di tutta l'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

Particolare attenzione merita quella parte che riguarda i concorsi universitari e la fissazione delle materie. Il mio collega Moresco, il quale è oggi mio collega, ma che è stato, a mio onore, mio discepolo, vi ha dipinto in modo preciso gli inconvenienti che oggi con questa legge saranno finalmente eliminati: fra tali inconvenienti era massimo quello della libertà lasciata al giovane di scegliere la materia di esame. Per quanto io ami ed abbia sempre amato i giovani debbo dire che essi sceglievano le materie più facili e quelle più lontane dalla severità degli studi. Ho veduto giovani laurearsi senza aver dato l'esame nella mia materia, nel diritto romano; ed anche esentarsi dall'esame del diritto civile, nella procedura civile, e dare invece quello sulla storia sindacale, sul diritto aeronautico, sulla storia della diplomazia. Questi giovani, poi, con la laurea, e con la loro successiva carriera, diventavano degli avvocati che non sapevano la procedura e che basavano il loro sapere sulla rettorica della parola, e su le pure formule del pensiero. (*Vive approvazioni*).

Per ciò che riguarda le libere docenze, il nostro Ministro, con mano energica, con visione esatta di quello che sia lo spirito fascista, ha finalmente evitato un crescente pericolo, quello delle così

dette *specialità*. A poco a poco si sarebbero create libere docenze in tutte le particelle della scienza; non mi sarei stupito se avessi veduto una libera docenza in materia di nullità matrimoniali (*si ride*), in materia di divorzi all'estero e in altre piccole cose appartenenti ad un solo capitolo di scienza. Il progetto oggi dice e la legge sancisce che le libere docenze devono essere prese nelle materie che fanno parte organica (obbligatoria o complementare) e che sono nel quadro delle materie universitarie. Non so se in questo momento offendo i miei colleghi medici, ma certamente dico cosa che è approvata dai miei colleghi avvocati: la specialità esagerata toglie quella visione grande, complessa, dalla quale sono venuti i grandi giuristi e anche i grandi medici, i quali non hanno specializzato e limitato a un pezzettino di corpo umano o ad un articolo di codice i loro studi, ma con spirito umanistico, hanno veduto tutto quello che un dato ramo di scienza e di dottrina può presentare agli occhi della mente. (*Benissimo*).

Per ciò che riguarda i seminari, cioè a dire la possibilità di applicazione dei principi e creare una comunità di vita tra discepolo e maestro, l'onorevole Ministro nelle sue provvidenze future tenga conto di quello che il collega Moresco ha giustamente detto: è cioè necessario ricostituire quello che, mi duole dirlo, non c'è: la vita interna universitaria. Oggi, in genere, il professore fa le sue lezioni e poi corre a visitare gli ammalati o si precipita in tribunale: io stesso per primo confesso dinanzi a tutti voi che ho avuto spesso questa colpa. (*Si ride*). Ebbene, onorevoli senatori, bisogna ricostituire questa vita comune con i nostri giovani, far loro sentire che l'Università è, come è stata un tempo, il centro della loro vita giovanile. Gli studenti hanno sempre avuto in tutta la storia la rappresentanza dello spirito del tempo. Pensate, onorevoli senatori, ai goliardi, i quali nel Rinascimento della vita, abbandonate le salmodie dei conventi di allora, portarono col canto la verità nuova e la primavera della vita italiana; pensate agli studenti del xv e xvi secolo che irradiarono da Bologna, da Padova, da Pisa le grandi verità scientifiche apprese nelle Università. Non potrò dimenticare che Alberico Gentile uscito dalla piccola Università di Perugia, creatore ancor prima di Grozio del diritto internazionale, andò ad insegnarlo per venti anni ad Oxford: purtroppo però non pare che gli inglesi abbiano imparato quello che Gentile aveva loro insegnato. (*Si ride*).

Ho accennato ai goliardi, ho accennato agli studenti del xv e xvi secolo, ma è impossibile non accennare alla partecipazione che gli studenti hanno preso nel Risorgimento della nostra Italia; che hanno preso, andando primi a morire nel 1915, combattendo da eroi, nella grande guerra: essi hanno abbandonato i loro studi per correre in prima fila nella Rivoluzione fascista e nel momento in cui parliamo un battaglione di studenti universitari accanto ai combattenti e accanto ai

mutilati parte per l'Africa nel battaglione che ha il nome glorioso di Curtatone e Montanara. (*Applausi replicati*).

Una parola ancora per ciò che riguarda gli assistenti: essi sono il vivaio dal quale si prenderanno poi i professori. Specialmente la cosa è importante riguardo alla Facoltà di medicina, perchè noi professori di legge non abbiamo gli assistenti; non farebbero che confonderci maggiormente. (*Si ride*). Gli assistenti adunque rappresentano una forza verso la quale il Ministro nella sua veggenza ha mirato con l'articolo 12 della legge. Se non che io mi permetto di fare, con titubanza, una preghiera all'onorevole Ministro, ed è quella di modificare l'articolo 12 nell'ultima sua parte, là ove dice che: « Per l'ammissione a concorsi occorre non aver superati i 30 anni di età alla data di presentazione della domanda ». Quando si dice questo si dice una cosa che è a danno degli assistenti. Questi giovani i quali escono dalle Università a 24 o 25 anni e i laureati in medicina anche a 26, se dopo i 30 anni non potessero più concorrere a posti di assistente verrebbero ad essere rovinati nelle loro aspirazioni e ne verrebbe forse una maggiore facilità nell'ammettere giovani che ancora non lo meritano. La cosa è tanto più grave oggi in cui gran parte (lo so per mie conoscenze private), di giovani dai 23 ai 30 anni, i quali avrebbero volentieri percorso la carriera di assistente, sono invece partiti per l'Africa. Questi si vedrebbero per sempre al loro ritorno chiusa questa carriera.

Queste sono le idee fondamentali della riforma fascista: dalla sconfinata libertà, dalla sconfinata autonomia si viene all'intervento dello Stato, così come è nello spirito fascista, in ogni altro istituto sociale.

Certo è una grande potestà che la legge affida al Ministro, ma quando il Ministro è come quello che abbiamo l'onore di avere e che darà l'esempio ai Ministri futuri, noi siamo certi che nel senso di responsabilità sarà trovato il limite alla facoltà che viene loro data dalla legge. Io spero perciò che unanime sarà l'approvazione al progetto. È di grande auspicio che questa legge venga in questo momento nel quale tutte le nostre forze sono dirette a diffondere la civiltà e tener alto il nome d'Italia. È di grande auspicio che questa legge venga qui in questa Assemblea così solenne a pochi giorni di distanza da quella seduta che rimarrà nella mia mente, sarei per dire rimarrà nei miei occhi, la più grande seduta che possa il Senato aver tenuto, quando in presenza di S. A. il Principe Ereditario, di cinque Principi Reali e in presenza del Duce del Fascismo, si è potuto riconfermare che il Re, che il Regime e che il popolo tutto sono tra di loro legati ed avvinghiati da un solo pensiero, da una sola mèta: la grandezza d'Italia! (*Applausi vivissimi*).

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Ho udito con molta considerazione e anche, se mi è consentito, con legittimo orgoglio, l'alta discussione che è stata fatta in questo ramo del Parlamento sopra l'importante disegno di legge in esame.

Questa legge aggiorna gli studi superiori al cammino ascendente del Regime Fascista portando un perfezionamento ulteriore alla bella fatica che è già stata compiuta, prima che io occupassi il posto di Ministro della educazione nazionale, dai miei illustri predecessori.

La legge porta per tutti, discepoli e docenti, ordine, disciplina, gerarchia.

Ringrazio il senatore Cogliolo per la sua relazione veramente brillante e profonda, e per la illustrazione vivida che ha voluto fare ora del suo scritto.

Accolgo ben volentieri la proposta che egli mi fa di emendamento all'articolo 12, con la soppressione pura e semplice dell'ultimo capoverso. È giusto che mentre i nostri giovani si battono nell'Africa Orientale il tempo che trascorre non vada a loro danno, ma, se mai, a favore, come un titolo di più per l'ulteriore cammino negli studi. (*Applausi vivissimi*).

Al senatore De Marchi risponderò che l'articolo primo della legge ha per iscopo di non lasciar mancare alle università, che una volta erano ingiustamente catalogate in tipo A e tipo B — quasi che potesse esistere una gerarchia tra università e università e l'una fosse minore dell'altra — di non lasciar mancare, dico, i mezzi per la vita. Altra maniera non avevamo per provvedere alla esistenza ed allo sviluppo di queste università di unico tipo e cioè Regie, se non consolidando i contributi dati dagli enti locali. In corrispondenza di questo consolidamento dei contributi, è evidente che lo Stato debba assumere a suo carico le spese per i professori e per gli insegnamenti. Ne viene come altra conseguenza che all'aggiornamento per l'ulteriore sviluppo degli studi e cioè all'aumento o alla diminuzione del numero delle cattedre si provvederà in seguito, o con i mezzi che potrà eventualmente, a ragion veduta, dare lo Stato, oppure con la sollecitudine degli enti locali. L'articolo primo deve rimanere pertanto come è, e prego il Senato di volerlo così approvare.

Alle osservazioni che ha voluto fare il senatore De Marchi all'articolo 12 ho risposto testè, accogliendo in pieno la opportuna proposta del relatore e sua.

Al senatore Conti Sinibaldi dirò che non ritengo possibile una riduzione nel numero degli atenei. Non è mio intendimento di procedere per questa via. La legge del giugno non tende a ridurre il numero degli atenei. Intesa in quel modo, diremo così sommario e generale, come una concessione di pieni poteri al Ministro, la legge del giugno tende esclusivamente ad unificare nelle università i vari istituti superiori che pullulavano da tutte le parti, affinché le università diventino effettivamente delle *Universitates studiorum*. Nessun altro scopo

ha la legge del giugno di cui egli ha parlato. Ho richiesto al Parlamento, tre anni di tempo per attuare questa riforma, ma i camerati che sono professori di università e che hanno egregiamente seguito il mio lavoro, come lo hanno testè dimostrato le discussioni illuminate che si sono svolte in quest'aula, sanno bene che il cammino è già molto avanzato, che il lavoro è pressochè compiuto, tanto che ritengo che di quel potere a me delegato non dovrò usufruire che per pochi mesi ancora, avendo già pressochè compiuto il progettato lavoro. (*Approvazioni*).

Il senatore Conti Sinibaldi ha parlato ancora dell'elenco indicato all'articolo 9 e cioè di quelle categorie che segnano la possibilità del conferimento degli incarichi. Al senatore Conti Sinibaldi non è sfuggito l'ultimo comma dell'articolo stesso. Egli lo ha ben rilevato ed analizzato. Egli sa pertanto che questa elencazione dei liberi docenti che sono entrati in terna, che hanno avuto la maturità, che hanno la semplice docenza, nonchè dei cultori della materia, è corretta dalla possibilità lasciata al Ministro di intervenire in consimili provvedimenti, cioè di esercitare con misura discrezionale il proprio potere regolatore. È il Ministro che, in forza della legge informata a questo spirito in tutti i suoi articoli, ha il potere di eliminare e di rendere impossibili le iniquità, non mai di farle. Tale lo scopo di questa legge. È appunto agli inconvenienti che l'onorevole Conti Sinibaldi ha rilevato che ho voluto ovviare.

Al senatore Moresco non debbo se non un vivo ringraziamento per le sue considerazioni veramente sapienti ed opportune su questa legge, sia per quanto riguarda la classificazione degli insegnamenti in fondamentali e complementari come per le altre osservazioni che egli ha voluto fare. Egli ha veramente e vorrei dire fascisticamente interpretato lo spirito della legge proprio come il Ministro l'ha sentita nella sua modesta ma appassionata opera. Egli ha rilevato acutamente la ferma volontà del Ministro di elevare nel nostro clima la serietà e la dignità degli studi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Come il Senato sa, l'onorevole relatore ha proposto che sia soppresso l'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge, in cui è stabilita l'età di 30 anni come massimo per poter concorrere ai concorsi di aiuto e di assistente ordinario e che l'articolo finisca quindi con le parole: « per il doppio dei posti in esso compresi ».

Questa proposta di soppressione dell'ultimo comma è stata accolta dall'onorevole Ministro dell'educazione nazionale. Se non si fanno osservazioni, resta inteso che a scrutinio segreto sarà votato il disegno di legge nel testo seguente:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore, sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 12.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica di membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano » (N. 721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica di membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica di Membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce, in via transitoria, i titoli di studio necessari per la nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica » (N. 723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce, in via transitoria, i titoli di studio necessari per la nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce, in via transitoria, i titoli di studio necessari per la

nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica » (Numero 727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi » (Numero 730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto nazionale fascista per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti locali (I. N. F. A. D. E. L.) della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo » (N. 739).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto nazionale fascista per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti locali (I. N. F. A. D. E. L.) della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto Nazionale Fascista per l'Assistenza dei Dipendenti degli Enti Locali (I. N. F. A. D. E. L.), della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili » (N. 741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del Comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti » (N. 742).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del Comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del Comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale » (N. 761).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza » (N. 762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali » (N. 764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Anselmi, Antona Traversi, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzini, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Bergamaseo, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broccardi.

Calisse, Camerini, Campili, Canevari, Carletti, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Celesia, Centurione Scotti, Cesareo, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Ciruolo, Cogliolo, Colonna, Concini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancona, De Marchi, De Marinis, De Michelis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Devoto, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Marzo, Di Terranova, Ducci.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzerà, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Gianini, Giordano, Giuria, Giuriati, Grosso, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Joele, Josa.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marscalchi Gravina, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Morpurgo, Morrone, Moseconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli.

Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrillo, Petrone, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Scaduto, Scalori, Scavo-

netti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler.

Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Todaro, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Venino, Versari, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone, Volpi di Misurata.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Sull'ordine del giorno Thaon di Revel.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che ai firmatari dell'ordine del giorno presentato dal senatore grande ammiraglio Thaon di Revel deve essere aggiunto il senatore Castiglioni.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle colonie dell'Africa Orientale (763):

Senatori votanti	192
Favorevoli	192
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale (712):

Senatori votanti	192
Favorevoli	186
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti (713):

Senatori votanti	192
Favorevoli	186
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore (714):

Senatori votanti	192
Favorevoli	185
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1935

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica di membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano (721):

Senatori votanti	192
Favorevoli	188
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 967, che stabilisce, in via transitoria, i titoli di studio necessari per la nomina a sottotenente di complemento ed a sergente pilota dell'Arma aeronautica (723):

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica (727):

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1948, concernente la revisione dei riformati di alcune classi (730):

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto nazionale fascista per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti locali (I. N. F. A. D. E. L.) della indennità-premio di servizio ai sanitari collocati a riposo (739):

Senatori votanti	192
Favorevoli	191
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2022, recante norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili (741):

Senatori votanti	192
Favorevoli	191
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera Nazionale Combattenti (742):

Senatori votanti	192
Favorevoli	191
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, riguardante la costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale (761):

Senatori votanti	192
Favorevoli	191
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (762):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1064, riflettente la estensione alla Libia dei benefici fiscali concessi nel Regno dal Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, e successive modificazioni, per gli atti di fusione di Società commerciali coloniali (764):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Felici, Celesia, e Falcioni a presentare alcune relazioni.

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1935-XIII, n. 1790, riguardante il censimento della seta tratta (735).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla rigificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati (715).

FALCIONI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente

agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura (738).

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, numero 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle Società commerciali (733).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Felici, Celesia e Falcioni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Lunedì, 16 dicembre 1935-XIV, ventinovesimo giorno dell'assedio economico, seduta pubblica alle ore 15 con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali (734);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di «Ufficio speciale dei combustibili liquidi» (736);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1358, concernente la abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori (745);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 787, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (provincia di Siracusa) (755);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 947, con il quale sono stati approvati il piano di risanamento di Bergamo Alta e le relative norme di attuazione (765);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, che approva il piano regolatore edilizio e di diradamento della città di Brindisi e le relative norme di attuazione (766);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 848, con il quale è stata approvata la convenzione aggiuntiva 24 aprile 1935, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società concessionaria della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini (767);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1258, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore delle provincie meridionali e delle isole (783);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato (784);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autoriz-

zazione della spesa di lire 25.000.000 per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative (785);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8.000.000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro-est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia (786);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 788, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume (787);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1357, che stabilisce il trattamento da usare alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati a seguito del noleggio o della requisizione delle loro navi da parte dello Stato (788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 140.000.000 per l'esecuzione di opere marittime urgenti (790);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1462, relativo all'autorizzazione al Governatore generale della Libia a delegare la gestione del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1934-35, al Commissario generale di Bengasi (791);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824 e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (792);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, che modifica l'attuale regime fiscale dello zucchero (793);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (794);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1323, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano (795);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1432, che ha dato approvazione, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Turchia per l'estensione delle compensazioni private, stipulato in Ankara il 30 aprile 1935, mediante scambio di Note (796);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1445, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma (797);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 742, concernente il contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935 (798);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenente provvedimenti per l'industria solfifera nazionale (814);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1667, recante l'autorizzazione della spesa di lire 12.000.000 per esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito (817).

La seduta è tolta (ore 17,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.